

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PASSI CARRABILI ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 285/92 e dell'art. 46 del relativo D.P.R. 495/92

ART.1

Oggetto ed ambito di applicazione

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada, ovvero dal Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente mentre spetta al Comando di Polizia Locale il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del C.d.S.. Il presente regolamento si applica sulle strade di proprietà comunale e come disposto dall'art. 26 del c.d.s. nei tratti di strade correnti nel centro abitato ancorché di proprietà della Provincia, previo nulla osta dell'Ente proprietario.

ART. 2

Prescrizioni

I passi carrai dovranno rispettare le dimensioni, le distanze e le caratteristiche dettate dagli art. 45 e 46 del D.P.R. 495/92.

ART. 3

Definizioni

Nel caso in cui i passi carrai, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37), del d.lgs. 285/92 “..... accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del d.lgs. 507/97, nella zona antistante gli stessi, vige il divieto di sosta, segnalato con apposito segnale di cui alla fig. II.78 D.P.R. 495/92. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

ART. 4

Deroghe passi carrai esistenti

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nell'art. 2 del presente regolamento, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un

veicolo in attesa di ingresso. **Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.**

ART. 5

Definizione tipologie passi carrai

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 285/92, si definiscono accessi:

- a. le immissioni di una strada privata su una ad uso pubblico;
- b. le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Gli accessi di cui alla lettera a) si distinguono in **accessi a raso, accessi con manufatto** ovvero **sfalsati o misti**. Per gli accessi a raso e per quelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art. 3 del codice della strada. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

ART. 6

Apertura passi carrai provvisori

E' consentita l'apertura di passi carrai provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tale caso, così come per le nuove realizzazioni di accessi carrai, dovranno essere preventivamente autorizzati, secondo le vigenti norme edilizie, dal Settore Territorio ed Ambiente, mentre l'autorizzazione di cui all'art. 22 del c.d.s. sarà di competenza del Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

Nel caso di aperture provvisorie, dovranno essere rispettate, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

ART. 7

Deroghe passi carrai già realizzati all' 1.1.1993

I passi carrai già realizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno, per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 22 del codice della strada, essere conformati a quanto indicato nell'art. 4 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 46, comma 6 del D.P.R. 495/92, i passi carrai già esistenti alla data del 01.01.1993 (data di entrata in vigore del suddetto D.P.R.) se realizzati a distanze inferiori rispetto a quella indicata nell'art. 2, lettera a) e per i quali non sia tecnicamente possibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del codice della strada, potranno essere autorizzati in deroga.

ART. 8
Segnale di passo carrabile

Il segnale che dovrà essere realizzato conformemente al codice della strada e riportare il numero dell'autorizzazione, dovrà essere acquistato dall'interessato presso ditte specializzate in segnaletica stradale e dallo stesso applicato. Nel territorio comunale è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproducibili dei simboli previsti dal vigente codice della strada.

ART. 9
Diritto di istruttoria

E' istituito il diritto di istruttoria e di eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 del vigente codice della strada (D.lgs: 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni), nella misura di €. 30,00 per ogni singola richiesta di regolarizzazione, revoca, voltura e provvisorio da corrispondere mediante c.c.p.n. 36563203 intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Cornate d'Adda. L'attestazione di avvenuto versamento del diritto di istruttoria dovrà essere allegato all'istanza e prodotto al momento della presentazione della medesima.

ART.10
Revoche

Il cittadino che non intende più avvalersi dell'accesso carrabile con manufatto, dovrà presentare istanza in bollo su apposito stampato allegando la ricevuta di versamento del diritto di istruttoria e per i diritti di sopralluogo (€. 30,00), dovrà altresì provvedere ,previa specifica autorizzazione del Settore Territorio ed Ambiente, al ripristino dei luoghi (ripristino del marciapiede).

ART.11
Documentazione occorrente alla presentazione dell'istanza

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione del "passo carraio" di cui all'art. 22 del vigente codice della strada dovrà contenere :

- dati di chi richiede l'autorizzazione e relativo indirizzo (se trattasi di vie private sfocianti su pubblica via, condomini o società i dati del richiedente dovranno essere quelli del legale rappresentante ovvero di colui al quale verrà rilasciata l'autorizzazione e al quale di conseguenza verrà richiesta, se dovuta, la corresponsione della TOSAP);
- la localizzazione del passo carraio e numero civico esistente;
- n. 2 planimetrie quotate scala 1:100;
- n. 2 fotografie del passo carrabile

La stessa inoltre, dovrà essere prodotta in marca da bollo di €.14,62 e all'atto del ritiro dell'autorizzazione dovrà essere presentata una seconda marca da bollo da applicare alla stessa.

ART. 12 Competenze

L'ufficio Polizia Locale, visti gli art. 22, 26 e 27 del codice della strada e l'art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, dopo aver acquisito il parere espresso al riguardo dal Settore Territorio ed Ambiente, trasmetterà copia dell'autorizzazione, a cura del Responsabile del Procedimento, al Servizio Tributi per il calcolo e la riscossione delle somme dovute relativamente all'uso o all'occupazione delle strade interessate ai sensi dell'art. 27, comma 7 del D.L.vo 285/92. **L'autorizzazione avrà una durata di 29 anni.**

ART. 13 Sanzioni e revoca

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzatorio rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del Settore incaricato, su richiesta del responsabile del procedimento, revoca l'autorizzazione e se trattasi di accesso con manufatto, ne invia copia al Settore Territorio ed Ambiente perché provveda ad attivare l'opportuna procedura per la messa in ripristino del marciapiede.

Per le violazioni al presente regolamento, si applicano le sanzioni principale ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 14
Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme già emesse da questo Ente nella materia specifica e contenute in precedenti atti e regolamenti che risultino essere in contrasto con quanto previsto con il presente regolamento.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 16
Allegati

Costituiscono parte integrante del presente regolamento la “domanda di autorizzazione di passo carrabile” (allegato 1) la “scheda tecnica di rilevazione” (allegato 2) e la “autorizzazione di passo carrabile” (allegato 3) la “richiesta cancellazione licenza d’uso passo carrabile” (allegato 4). Il Comandante la Polizia Locale è autorizzato ad apportare le modifiche formali che dovessero rendersi necessarie.